


# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO FORESTALE "PIZZO CAMINO"

APPROVATA DA ..... CON  
DELIBERAZIONE N. ....  
DEL .....  
26-02-2001




## Art. 1 (Campo di applicazione del regolamento)

Il funzionamento tecnico-amministrativo del consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo statuto, dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del consorzio.

## TITOLO 1

Delle attività del consorzio

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
dal 02-05-01 al 16-05-01  
N. 222 RP



## Art. 2 (Operazioni)

Il consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società od ente, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.

Il consorzio potrà concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal consiglio di amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi sociali. Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal consorzio se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo, eventualmente stabilito dal regolamento, circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

## Art. 3 (Attività)

Il consorzio ha per oggetto il coordinamento di tutte le attività mutualistiche tendenti al consolidamento ed allo sviluppo di più adeguate forme di gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali e delle risorse ambientali, e pertanto può esercitare tutte le attività connesse al raggiungimento di tale obiettivo.

## Art. 4 (Svolgimento dei compiti)

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il consorzio:

- provvede con beni ed attrezzature propri o dei consorziati, previa apposita convenzione;
- utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati, di imprese messi a disposizione mediante apposite convenzioni;
- può affidare incarichi professionali ai sensi di legge;
- amministra i contributi versati dai consorziati nonché gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese.

## TITOLO 2

### Della gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali

#### **Art. 5 (Criteri generali di gestione)**

Il consorzio gestisce ed amministra i beni agro-silvo-pastorali dei singoli consorziati in modo autonomo e separato dai patrimoni degli altri consorziati.

#### **Art. 6 (Programmazione degli interventi)**

Per coordinare la realizzazione dei compiti di cui al precedente art.5, il consiglio di amministrazione predispone il programma annuale di intervento.

#### **Art. 7 (Piano di assestamento forestale)**

Per tutte le proprietà forestali consorziate deve essere predisposto un piano di assestamento.

#### **Art. 8 (Piano annuale delle utilizzazioni)**

Il piano esecutivo annuale delle utilizzazioni deve essere redatto dal direttore tecnico all'inizio di ogni anno, sulla base delle prescrizioni contenute nei piani di assestamento di cui al precedente art.7, in accordo con la proprietà boschiva. Esso, tenuta presente l'esigenza di garantire un ampio periodo di lavoro alle maestranze ed un economico impiego di mezzi tecnici consorziali, deve indicare analiticamente, nella loro quantità e cronologia di esecuzione, i lavori da svolgere nel corso dell'anno ed il relativo fabbisogno di personale ed attrezzature.

Nel programma verrà, altresì, indicato l'onere di spesa per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione delle attrezzature.

#### **Art. 9 (Esecuzione dei lavori di utilizzazione)**

Ai lavori di taglio, allestimento e trasporto (fino all'imposto), del legname prodotto nelle aree forestali del consorzio, provvede il consorzio.

I lavori di cui al comma precedente sono eseguiti in economia utilizzando personale iscritto alle liste di collocamento e residente nei comuni facenti parte del consorzio, in convenzione con consorziati, aziende o cooperative ed operatori agricoli ai sensi della legge 97/94 e L.R. 30/93, oppure a mezzo appalto. Sono fatte salve le gestioni in autonomia, da parte dei comuni consorziati, degli usi civici e focatico ed i regolamenti di fasce in uso.

Il consorzio può dotarsi di un martello forestale proprio, numerato, affidato al direttore ed impiegato dallo stesso e dal rimanente personale abilitato.

#### **Art. 10 (Opere forestali)**

Per il conseguimento delle finalità statutarie, il consorzio può eseguire tutti i seguenti interventi:

- a) rimboscimento di terreni nudi o cespugliati, coniferamenti di cedui ed in genere lavori di ricostruzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati, o distrutti da incendio;
- b) miglioramento dei boschi esistenti, ivi compresa la trasformazione dei cedui in alto fusto od in ceduo composto;
- c) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
- d) cure colturali negli stadi iniziali di sviluppo del soprassuolo (sfollamenti e diradamenti) e operazioni di varia natura intese alla normalizzazione dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresi la conversione e la trasformazione di cedui in alto fusto;
- e) rinsaldamento dei terreni franosi;
- f) conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati dei consorziati;
- g) sistemazione idraulico-forestale delle pendici;
- h) realizzazione di opere ed interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- i) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e delle opere di bonifica montana;

- j) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento;
- k) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
- l) realizzazione di ogni altra opera ritenuta utile per la valorizzazione dei terreni conferiti in gestione al consorzio, nonché manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo.

#### **Art. 11 (Infrastrutture forestali)**

Sono considerate infrastrutture forestali, oltre alle strade forestali, le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.

#### **Art. 12 (Strade forestali)**

Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali, destinate al servizio del patrimonio agro-silvo-pastorale, nonché i collegamenti di queste con la rete viaria pubblica. Sono escluse le strade soggette a pubblico transito classificate ai sensi delle leggi e delle normative vigenti. Sulle strade forestali e sulle piste di esbosco è vietata ai sensi dell'art.26 L.R. 8/76 come sostituito dall'art.20 L.R. 80/89 la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonché di quelli impiegati nello svolgimento di pubblici servizi o funzioni oppure muniti di autorizzazione rilasciata per particolari e motivate necessità dal presidente del consorzio.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione a cura del consorzio di apposito segnale; potrà essere integrato da idonea barriera.

In attesa di apposito regolamento le autorizzazioni ai residenti vengono rilasciate limitatamente al proprio territorio dai sindaci dei comuni interessati in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

#### **Art. 13 (Esecuzione degli interventi)**

I lavori di cui agli articoli precedenti sono eseguiti con le modalità di cui all'art.9.

#### **Art. 14 (Servizio di custodia forestale)**

L'eventuale servizio di custodia forestale è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà dei consorziati nonché alla tutela dell'ambiente naturale su tutta la superficie territoriale amministrata dal consorzio.

#### **Art. 15 (Finanziamento del servizio di custodia forestale)**

I proprietari individuali e collettivi, sono tenuti a contribuire al servizio di custodia di cui all'articolo precedente su tutti i beni agro-silvo-pastorali di loro proprietà conferiti al consorzio.

Altri proprietari di beni agro-silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio possono chiedere al consorzio stesso di usufruire del servizio secondo apposita convenzione tecnico-finanziaria.

### **TITOLO 3**

Dei soci

#### **Art. 16 (Modalità di ammissione dei soci)**

Il soggetto che intende far parte del consorzio dovrà inoltrare domanda al consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa, dell'ente, della persona o dell'associazione, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante.

Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante attestante la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenuta.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- A) per la proprietà agro-silvo-pastorale:
- a) in caso di proprietà pubblica:
    - i) delibera del consiglio comunale o dell'ente;
    - ii) certificato catastale delle particelle fondiari costituenti la proprietà agro-silvo-pastorale amministrabile dal consorzio.
  - b) in caso di beni frazionali di uso civico:
    - i) delibera dell'organo che amministra la proprietà ai sensi degli statuti e regolamenti in vigore, nonché dell'art. 150 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
    - ii) certificato catastale delle particelle fondiari costituenti la proprietà agro-silvo-pastorale inclusa nel consorzio;
    - iii) disciplinari dei diritti di godimento riservati agli aventi diritto;
    - iv) elenco degli aventi diritto.
  - c) in caso di proprietà individuale:
    - i) certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio;
  - d) in caso di proprietà privata associata:
    - i) estratto autentico dello statuto sociale in vigore;
    - ii) delibera dell'assemblea dei soci che ha approvato l'adesione al consorzio;
    - iii) certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio.
- B) per le imprese:
- a) in caso di società:
    - i) certificato di iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale competente, dal quale risultino le cariche sociali in atto, i poteri degli amministratori ed i carichi pendenti;
    - ii) estratto autentico dello statuto sociale in vigore;
    - iii) delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione al consorzio.
  - b) in caso di ditta individuale:
    - i) certificato di iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato;
    - ii) certificato del casellario giudiziario del tribunale per carichi pendenti.
  - c) in caso di enti pubblici:
    - i) delibera dell'organo competente che ha approvato l'adesione al consorzio.

In ogni caso il consiglio di amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione.

Il consiglio di amministrazione, previo esame della regolarità della istanza e dei documenti a corredo, con proprio parere espresso in forma scritta, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione all'assemblea alla quale è demandata ogni decisione al riguardo.

La decisione assembleare di ammissione al consorzio di un nuovo socio dovrà essere comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla decisione a mezzo lettera raccomandata con avviso di decorrenza del titolo di socio e gli adempimenti dovuti.

Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento ma senza obbligo di motivazione.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

I soci che entrano a far parte del consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

### **Art. 17 (Obblighi dei consorziati)**

La quota di iscrizione consortile è fissata in lire 500.000 per le proprietà agro-silvo-pastorali pubbliche, in lire 100.000 per le proprietà agro-silvo-pastorali private. Tali quote valgono anche in assenza di proprietà fondiari.

Per le nuove iscrizioni il consiglio di amministrazione potrà proporre una quota di ammissione, oltre alla quota consortile di iscrizione.

Per operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al consorzio da parte di una o più proprietà e/o imprese consorziate, il consiglio di amministrazione potrà richiedere a queste uno specifico adeguato apporto al fondo consortile.

Per le operazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli soci rispondono questi ultimi solidamente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvenza può essere ripartito, con provvedimento motivato, tra tutti in proporzione delle quote.

L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare a un gruppo di soci mandanti del consorzio in specifiche operazioni dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del conferimento del mandato.

I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il consorzio.

Ai fini del perfetto compimento dell'oggetto consortile, i consorziati si obbligano a dare la propria assistenza in favore del consorzio anche attraverso la prestazione pro-quota e senza vincolo di solidarietà di garanzie, controgaranzie, fidejussioni e cauzioni, per risolvere tempestivamente tutte le necessità insorgenti. Tali garanzie saranno sempre proporzionali all'impegno economico da ciascuno apportato nell'organizzazione comune e cioè in base alla quota di partecipazione al fondo consortile.

### **Art. 18 (Recesso o esclusione)**

In caso di recesso volontario, il socio deve far prevenire comunicazione scritta al consiglio di amministrazione entro l'anno antecedente a quello di scadenza del quinquennio, secondo quanto previsto all'art. 10, secondo comma, dello statuto. Al recesso consegue la rifusione al consorzio da parte del socio di tutte le spese conseguenti ad impegni già assunti, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di recesso od esclusione il contributo di partecipazione al fondo consortile del socio receduto, decaduto o escluso accrescerà proporzionalmente quello degli altri soci arrivati in ragione delle rispettive quote di iscrizione.

I consorziati receduti, esclusi ed i nuovi titolari delle imprese o proprietà trasferite per causa di morte o per atto tra vivi che non siano ammessi al consorzio sono responsabili verso lo stesso e verso terzi nei modi indicati nell'Art. 2615 c.c. per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data.

### **Art. 19 (Sanzioni)**

In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o dalle delibere degli organi del consorzio, il presidente invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.

Qualora l'inadempienza del socio non assuma gravità tale da meritare l'esclusione secondo quanto previsto dall'Art. 12 dello statuto, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) per morosità nel versamento delle quote di ogni tipo, nel pagamento e nel rimborso delle spese, nel risarcimento del danno o nel soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione pecuniaria nei confronti del consorzio o di un altro socio sono dovuti gli interessi per tutto il periodo del ritardo computati ad un saggio pari a quello applicato dal tesoriere del consorzio. Se la morosità si protrae per oltre quattro mesi, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera l'esclusione del socio moroso del consorzio. Analogo provvedimento viene adottato nel caso del ripetersi della morosità;
- b) per inadempienza degli obblighi assunti dal consorzio per conto dei consorziati nei confronti di terzi in relazione a lavori od altre prestazioni, in appalto, in concessione o tramite convenzione, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre all'addebito al socio inadempiente delle maggiori spese e del danno subito, l'assemblea può escludere il socio dalla partecipazione all'organizzazione comune fintantoché non sarà in grado di dimostrare di aver raggiunto la capacità tecnica ed operativa che risponda alle esigenze cui il consorzio deve soddisfare ed al prestigio indiscusso di cui deve godere.

E' fatto salvo il ricorso a quanto stabilito all'Art. 15 dello statuto.

### **Art. 20 (Composizione del collegio arbitrale)**

Il collegio arbitrale previsto all'Art. 15 dello statuto, è costituito da tre componenti, dei quali due saranno designati rispettivamente dalle parti interessate ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo o, in difetto d'accordo, dal presidente del tribunale territorialmente competente.

Allo stesso presidente del tribunale spetterà di nominare l'arbitro che una delle due parti avesse omesso di designare, purché siano decorsi venti giorni dall'invito a designarlo rivolto dall'altra parte con lettera raccomandata.

Nel caso che le parti siano più di due, i tre arbitri saranno scelti su accordo di tutte le parti e, se le parti non raggiungessero l'accordo su nessuno dei tre arbitri o lo raggiungessero solo su uno o due arbitri, l'arbitro o gli arbitri mancanti saranno nominati dal presidente del tribunale competente che designerà anche il presidente del collegio.

Il collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma, salvo il diritto di contraddittoria.

Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso entro sessanta giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza sullo svolgimento dell'attività del consorzio. In questo caso, il termine massimo sarà di trenta giorni. La sussistenza o meno del caso di urgenza sopra previsto è rimessa alla decisione del consiglio di amministrazione.

## **TITOLO 4**

### **Del funzionamento degli organi consortili**

#### **Art. 21 (Funzionamento dell'assemblea generale dei consorziati)**

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di aprile. L'assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/4 dei componenti l'assemblea. L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione spedito per lettera raccomandata a ciascun socio almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito anche 3 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione e anche quella dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei soci.

Le funzioni del segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico.

#### **Art. 22 (Funzionamento del consiglio di amministrazione)**

Il consiglio di amministrazione si riunisce quando lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata da spedire almeno 7 giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.

Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Per le deliberazioni aventi oggetto l'assegnazione di lavori è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico.

#### **Art. 23 (Funzionamento del collegio dei revisori dei conti)**

Nell'adempimento degli obblighi previsti dallo statuto il collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione è allegata al rendiconto.

#### **Art. 24 (Indennità, compensi e rimborsi agli amministratori)**

Al presidente del consiglio di amministrazione compete la corresponsione del gettone di presenza per ogni seduta regolarmente convocata.

Per le missioni compiute in connessione con le funzioni di carica (compresa la partecipazione alle sedute), ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate. I predetti compensi sono a carico del bilancio del consorzio.

Le indennità, i rimborsi ed i gettoni di presenza spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione saranno determinati con apposita deliberazione da parte dell'assemblea in misura comunque non superiore a quanto previsto per gli amministratori degli enti pubblici locali dal testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni.

Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del bilancio del consorzio, il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, regolarmente convocate, sia del consiglio che del collegio dei revisori dei conti.

I rimborsi ed i gettoni di presenza spettanti ai componenti ed al presidente del collegio dei revisori dei conti saranno determinati con apposita deliberazione dell'assemblea.

## TITOLO 5

Della gestione finanziaria del consorzio

### Art. 25 (Criteri generali di riparto)

Il contributo ordinario annuale a carico dei consorziati per le spese di organizzazione e gestione del consorzio è stabilito in proporzione alle rispettive quote di proprietà consorziata, suddivisa per tipologia colturale, e secondo gli importi ad ettaro riportati nel seguente prospetto:

Tipologia colturale	£/ha
Fustaia di produzione	L. 6.000
Ceduo in conversione	L. 2.500
Fustaia di protezione e cedui	L. 1.500
Pascoli	L. 3.000
Incolti produttivi	L. 400
Incolti sterili	L. 200

Per i consorziati che non possiedono proprietà fondiaria il contributo ordinario annuale è stabilito forfettariamente.

Per le attività svolte dal consorzio in nome e per conto proprio le entrate e le uscite sono ripartite tra i soci in ragione delle rispettive quote di iscrizione al fondo consortile; per i consorziati non proprietari le quote verranno decise dall'assemblea.

Per le attività compiute dal consorzio in nome e per conto dei singoli consorziati, le entrate e le uscite saranno ripartite tra i singoli consorziati stessi.

### Art. 22 (Finanziamenti del consorzio)

Le spese per la gestione del consorzio sono totalmente supportate dai consorziati salvo specifici contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

Il contributo ordinario per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio dovrà essere corrisposto da ogni consorziato entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

### Art. 27 (Progetti, bilanci e gestione finanziaria)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Insieme al bilancio annuale, il consorzio adotta, altresì, un bilancio triennale le cui previsioni devono avere come termini di riferimento gli indirizzi generali adottati dall'assemblea e le prescrizioni dei piani di assestamento delle proprietà boschive.

Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

Le previsioni del bilancio triennale sono formulate in termini di competenza secondo la classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare le articolazioni finanziarie dei progetti e delle attività di valorizzazione relativamente alle risorse di gestione del consorzio.

### Art. 28 (Entrate del consorzio)

Le entrate iscritte nel bilancio del consorzio sono costituite da:

- a) entrate effettive, ordinarie e straordinarie;

- b) movimento di capitali;
- c) contabilità speciali e partite di giro.

Sono entrate ordinarie:

- i redditi ed i proventi patrimoniali;
- le entrate derivanti dalla vendita dei prodotti forestali;
- le entrate derivanti dalla prestazione di servizi a terzi;
- i rimborsi per prestazioni richieste dai consorziati;
- i contributi ordinari dei consorziati;
- i trasferimenti ordinari da enti pubblici;
- i proventi diversi.

Sono entrate straordinarie:

- i proventi derivanti da alienazioni di beni;
- i contributi straordinari dei consorziati;
- i trasferimenti straordinari da enti pubblici.

Costituiscono movimenti di capitali:

- l'alienazione di immobili e diritti reali;
- la riscossione di capitali.

Tutte le entrate efferenti al consorzio devono essere iscritte in bilancio, registrate per contabilità separate intestate ai singoli titolari e versate al tesoriere.

### **Art. 29 (Spese del consorzio)**

Le spese iscritte nel bilancio del consorzio sono costituite da:

- a) spese effettive, ordinarie e straordinarie;
- b) movimenti di capitali.

Sono spese effettive ordinarie:

- gli oneri patrimoniali;
- le spese per il funzionamento degli organismi amministrativi;
- le spese per il personale dipendente;
- le spese per l'acquisto di beni e servizi di uso corrente;
- le spese generali;
- le spese specifiche per attività secondarie.

Sono spese effettive straordinarie:

- gli oneri patrimoniali;
- le spese generali;
- le spese di manutenzione straordinaria.

Sono movimenti di capitali:

- le spese in conto capitale per la realizzazione di immobilizzazioni;
- le spese per acquisti diversi;
- le spese per l'estinzione di mutui e di prestiti.

Tutte le spese sostenute dal consorzio devono essere iscritte in bilancio, registrate per contabilità separate intestate ai singoli titolari.

### **Art. 30 (Procedura per la stipulazione dei contratti)**

Le modalità per la stipulazione dei contratti sono curate dal direttore tecnico con applicazione della normativa regolante l'attività contrattuale degli enti locali.

I contratti saranno comunque sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.

# CONSORZIO FORESTALE "PIZZO CAMINO"

## Elenco dei soci

- Comune di Borno
- Comune di Lozio
- Comune di Malegno
- Comune di Ossimo
- Comune di Piancogno
- Comunità Montana di Vallecamonica\*

\*socio senza patrimonio.

**CONSORZIO FORESTALE  
"PIZZO CAMINO"**

**STATUTO**

# **TITOLO I**

## **Della costituzione del consorzio**

### **ART. 1** **(Costituzione)**

E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e/o private, singole o associate, e ogni altra impresa od ente avente attività connessa o affini con la gestione delle risorse ambientali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, un **CONSORZIO FORESTALE VOLONTARIO**, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il Consorzio è persona giuridica privata dotato di autonomia imprenditoriale.

Il Consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8 come sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 1989 n. 80. Ad esso si applicano le norme di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, al R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni, alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

### **ART. 2** **(Denominazione)**

Il Consorzio è denominato "**CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO**" e può anche essere indicato con la sigla **C.F.P.C.**

### **ART. 3** **(Sede)**

Il Consorzio elegge provvisoriamente la sua sede presso il Comune di Borno (BS) e, successivamente, l'Assemblea ne determina la sede definitiva.

L'Assemblea dei consorziati potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico ed occorrendo il trasferimento della sede.

**ART. 4**  
**(Oggetto)**

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:

- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
- e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere ed i lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- g) la formazione professionale di addetti forestali;
- h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero;
- l) l'attività di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
- m) il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Qualora delegato il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà:

**ART. 5**  
**(Attività)**

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentato per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di un'organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del consorzio.

**ART. 6**  
**(Durata)**

Il consorzio ha la durata di anni 10 (dieci): questa a decorrere dalla data della sua costituzione e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

**ART. 7**  
**(Regolamento interno)**

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

**ART. 8**  
**(Scioglimento e liquidazione)**

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.

**ART. 9**  
**(Rinvio al codice civile)**

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

**TITOLO II**  
**Dei soci**

**ART. 10**  
**(Soci)**

Possono far parte del consorzio Enti Pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, enti pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connesse con gli scopi di cui all'art. 4.

L'adesione al consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio.

L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, del presente statuto e delle delibere dell'assemblea dei consorziati.

Ogni socio del consorzio ha diritto ad un voto.

**ART. 11**  
**(Ammissione di nuovi soci)**

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato.

**ART. 12**  
**(Recesso, decadenza, esclusione)**

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:

- a) recesso volontario;
- b) decadenza;
- c) esclusione.

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione,

fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

non è prevista dal presente statuto

**ART. 12**  
**(Recesso, decadenza, esclusione)**

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:

- a) recesso volontario;
- b) decadenza;
- c) esclusione.

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obiettivi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio ed inoltre per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del consorzio.

**ART. 13**  
**(Obblighi e responsabilità dei soci)**

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente punto art. 4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare i soci tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

**ART. 14**  
**(Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)**

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

**ART. 15**  
**(Clausola compromissoria)**

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un'obbligazione da essi medesimi assunta.

**TITOLO III**  
**Degli organi consortili**

**ART. 16**  
**(Organi del Consorzio)**

Gli organi del consorzio sono:

- 1) L'assemblea generale dei consorziati
- 2) Il consiglio di amministrazione
- 3) Il presidente
- 4) Il collegio dei revisori dei conti.

**ART. 17**  
**(Assemblea generale dei consorziati)**

Fanno parte dell'assemblea con elettorato attivo e passivo i rappresentanti legali dei soci o loro delegati, in regola con gli obblighi statutari.

Ogni componente l'assemblea ha diritto ad un voto.

Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione ed il Presidente;
- d) eleggere il revisore dei conti;
- e) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- f) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed al revisore dei conti;

g) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;

h) approvare il bilancio consuntivo annuale;

i) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese su proposta del consiglio di amministrazione;

l) deliberare l'ammissione dei nuovi soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;

m) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;

n) deliberare la sede definitiva del consorzio o il trasferimento della stessa;

o) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea dalla legge o dallo statuto;

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;

b) sulla proroga della durata del consorzio;

c) sulle proposte di modifiche dello statuto;

d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;

e) sulla decadenza o esclusione dal consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico o da altro funzionario incaricato.

#### **ART. 18**

##### **(Consiglio di amministrazione)**

Il consiglio di amministrazione è composto da n. 3 (tre) membri, compreso il Presidente, designati dall'assemblea generale dei consorziati tra soggetti competenti in materia di gestione e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentanza alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla

partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico o da altro funzionario incaricato.

**ART. 19**  
**(Compiti del consiglio di amministrazione)**

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, per lo statuto sono demandati al presidente o

partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico o da altro funzionario incaricato.

#### **ART. 19**

#### ***(Compiti del consiglio di amministrazione)***

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio,

ma i compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o

partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico o da altro funzionario incaricato.

**ART. 19**  
**(Compiti del consiglio di amministrazione)**

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- 1) eleggere nel proprio ambito il vice Presidente;
- 2) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- 3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- 4) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine, di sorveglianza e la manodopera agricolo-forestale;
- 5) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;
- 6) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- 7) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
- 8) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;
- 9) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;
- 10) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
- 11) deliberare il regolamento del personale;
- 12) nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;

- 13) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente;
- 14) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- 15) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;
- 16) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente, al direttore ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

**ART. 20**  
**(Il presidente del consorzio)**

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza od inadempimento, al vice presidente.

Il presidente presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il presidente ed il vice presidente scadono dopo quattro anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili.

**ART. 21**  
**(Il collegio dei revisori dei conti)**

La gestione finanziaria del consorzio è soggetta al riscontro del collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di 1 membro, nominato dall'assemblea dei consorziati;

Il componente del collegio dei revisori dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili ovvero tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ovvero tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e tra i non soci.

Il revisore dei conti resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione.

La relazione del revisore dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

## **TITOLO IV**

### **Del personale del consorzio**

#### **ART. 22** *(Il personale del consorzio)*

Il Consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative, contabili, tecniche e di sorveglianza possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

#### **ART. 23** *(Il direttore tecnico)*

Il Direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 19 - punto n. 12 del presente statuto.

Il Direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

Al direttore tecnico spetta:

- 1) sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio, curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;
- 2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento e curandone l'esecuzione previa approvazione del consiglio di amministrazione;
- 3) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali e collettive, conferite alla gestione consortile;
- 4) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;
- 5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione in materia di promozione, propaganda, e pubblicità per i beni e i servizi offerti dal consorzio;
- 6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali di incasso firmati dal presidente;

**ART. 24**  
*(Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)*

Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

**TITOLO V**  
**Della gestione finanziaria del consorzio**

**ART. 25**  
*(Finanziamento del consorzio)*

Il consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobili ed alle attrezzature nonché di quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

- a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e dell'erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;
- b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.

**ART. 26**  
**(Fondo consortile)**

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla Regione, dalla CEE, da altri enti pubblici e da privati e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

- a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
- d) proventi derivanti da attività prestate a favore di terzi.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

**ART. 27**  
**(Esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato, dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente e a quello cui esso si riferisce.

Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea dei consorziati per la relativa approvazione.